



Come ogni anno, **entro il 16 marzo 2020**

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali

sono obbligate al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l'anno 2020.

Devono effettuare in versamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

309,87 euro	⇒	per le società con capitale sociale/fondo di dotazione <u>inferiore o uguale</u> ad euro 516.456,90 al 01/01/2020;
516,46 euro	⇒	per le società sopraindicate con capitale sociale/fondo di dotazione all'01/01/20 <u>superiore</u> ad euro 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli eventuali altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020 oltre all'apposizione della marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 pagine.

Sono **escluse** dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società fallite,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia pari ad € 32,00 (n. 2 marche da euro 16,00 da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari e sugli altri registri con obbligo di vidimazione).

Versamento

In sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale mentre, per le annualità successive il versamento viene effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, l'anno per il quale si versa la tassa, per quest'anno **2020**.

Si riporta di seguito **esempio** per poter procedere alla compilazione del modello F24:

SEZIONE ERARIO										
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
		7085		2020	309,87					
codice ufficio	codice atto									+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	309,87	B				309,87



Le società di capitali costituite dopo l'01.01.2020, sono tenute a versare la tassa annuale vidimazione (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di ccp n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero **libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati**, ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo:

- **€ 32,00** (2 marche da € 16,00) ogni 100 pagine o frazione inferiore per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;
- **€ 16,00** ogni 100 pagine o frazione inferiore per le società di capitali, in quanto le stesse assolvono annualmente la TASSA CC.GG. di vidimazione registri/libri sociali, entro il 16 marzo.

Si ricorda che in caso di ravvedimento per eventuale omesso versamento:

- la **tassa, cumulativamente agli interessi**, deve essere pagata tramite il **mod. F24**;
- la **sanzione**, invece, tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati:
 - **campo 6** codice ufficio "RCC";
 - **campo 9** causale "SZ";
 - **campo 10** anno di riferimento della tassa (2019);
 - **campo 11** codice tributo "678T".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani